Contaminazione da triclorometano

T.A.R. Basilicata, Sez. I 15 maggio 2025, n. 306 - Donadono, pres.; Mariano, est. - Eni S.p.A. (avv.ti Grassi) c. Provincia di Potenza (avv. Luglio) ed a.

Acque - Soggetto responsabile della contaminazione da triclorometano - Ordinanza di diffida a porre in essere ogni adempimento utile alla messa in sicurezza del sito, al fine di evitare la propagazione verso valle idrogeologica dei contaminati.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 4/5/2023 (a seguito di rituale trasposizione dell'originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), è stata impugnata l'ordinanza specificata in epigrafe, adottata ex art. 244, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006, con cui la Provincia di Potenza ha diffidato Eni s.p.a., in qualità di soggetto responsabile della contaminazione da triclorometano (riscontrato nei piezometri M34-05, M34-06, M34-07, M34-08, installati all'interno del proprio stabilimento, ubicato nel Centro Olio Val d'Agri di Viggiano – C.O.V.A.), "*a porre in essere ogni adempimento utile alla messa in sicurezza" del sito, "al fine di evitare la propagazione verso valle idrogeologica dei contaminati*".
1.1. Risulta in fatto quanto segue:
- in data 1/12/2020, la società ricorrente ha comunicato alla Provincia di Potenza, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, il rinvenimento di triclorometano nel piezometro identificato con sigla
PPI010 ed installato all'interno dello stabilimento (area interna Est del C.O.V.A.), identificando la causa del ritrovamento nella perdita di un'asta fognaria interna di scarichi sanitari e segnalando di aver provveduto, in via precauzionale, alla sua integrale segregazione; indi, ha proceduto ad attivare la messa in sicurezza del sito e a redigere il piano di caratterizzazione dell'area;
- in data 4/2/2021, la medesima società ha comunicato alla Provincia di Potenza di aver rilevato la presenza di triclorometano anche nelle acque sotterranee affioranti nei piezometri M34-05, M34-06, M34-07, M34-08, da poco installati all'interno del proprio stabilimento, evidenziando che "*il rinvenimento è relativo ad un evento di contaminazione distinto rispetto a quello individuato in area interna Est C.O.V.A.*", in quanto "*il piezometro M34-03 risulta ubicato in corrispondenza di una sorta di spartiacque sotterraneo che separa due domini idrogeologici distinti*" e che "*il triclorometano non è correlato né al processo industriale del COVA né alle acque di processo a valle del trattamento effettuato presso l'unità V560*" e pertanto "*è ragionevole ipotizzare che il triclorometano rinvenuto nell'area in oggetto di indagine preliminare possa essere originato da perdite di aste fognarie ubicate nell'area in oggetto, convoglianti scarichi civili*";
- con relazione istruttoria del 30/8/2022, l'Ufficio Ambientale e Pianificazione territoriale della Provincia di Potenza, recepite le risultanze dell'indagine svolta dalla Polizia Provinciale, ha individuato la società ricorrente quale responsabile delle attività di messa in sicurezza e bonifica del sito, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006;
- indi, è stato adottato il provvedimento impugnato, così motivato:
i) "*dagli accertamenti effettuati non sono emersi contributi evidenti dalle aste fognarie esterne allo stabilimento, e pertanto le cause dei superamenti sarebbero presumibilmente e maggiormente imputabili alle attività condotte nel COVA in applicazione della regola probatoria del "più probabile che non", tenendo conto delle indicazioni della Corte di giustizia UE (Corte giustizia UE, n. 534 del 2015)*";
ii) "*un probabile nesso di causalità è riscontrabile nel Piano di caratterizzazione, trasmesso dall'ENI con nota n. 4272 del 30/12/2020, in quanto, per via di alcune criticità emerse nei servizi igienici degli spogliatoi, la stessa Società ha (...) provveduto a segregare l'asta fognaria che corre in prossimità del punto di monitoraggio PPI010*";
iii) "*lo "Studio sulla contaminazione diffusa da solventi clorurati nelle acque sotterranee" dell'ARPA-Piemonte, in cui viene rilevato un focus sull'utilizzo nelle attività produttive dei principali solventi clorurati, tra cui il cloroformio quale composto individuato anche tra quelle attività industriali attinenti alle raffinerie di petrolio e gas*".
1.2. Il ricorso è affidato a due motivi:
- con il primo motivo, è censurata la mancata ostensione della relazione istruttoria, prot. n. 30422 del 30/8/2022, fondante il provvedimento impugnato; riferisce la società ricorrente di aver impugnato il diniego oppostole dalla Provincia in un separato giudizio;
- con il secondo motivo, sono contestati i presupposti dell'impugnata ordinanza, dovendosi escludere, anche sulla base di numerosi argomenti tecnici desunti dagli apporti specialistici prodotti nel procedimento dalla società ricorrente (cfr. lo studio a cura del Politecnico di Milano, avente ad oggetto "*Valutazioni sulla presenza di cloroformio nel sito AREA EST-*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

COVA mediante caratterizzazione multi-isotopica e idro-chimica" del maggio 2022 e lo studio a cura di Eni Rewind S.p.A. e Golder Associates S.r.l., avente ad oggetto "*Centro Olio Val D'agri Ara Est COVA Viggiano (PZ), valutazioni in merito alle caratteristiche idrochimiche, multisotopiche e composizionali delle acque*" del 9 maggio 2022), l'esistenza di sufficienti elementi istruttori idonei a provare il suo coinvolgimento nella causazione dell'inquinamento per cui è causa (che non sarebbe correlato né al processo industriale di Eni s.p.a., né alla perdita rilevato nell'area interna EST del C.O.V.A., oggetto della comunicazione della società in data 1/12/2020, ma piuttosto riconducibile a perdite di aste fognarie convoglianti scarichi civili esterne al perimetro aziendale).
2. Si sono costituite in giudizio, per resistere all'accoglimento del gravame, la Provincia di Potenza e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
3. Con ordinanza istruttoria del 23/10/2024, è stato richiesto alla Provincia di Potenza il deposito di una relazione esplicativa in merito:
- all'acquisizione o meno degli ulteriori approfondimenti istruttori prefigurati nel provvedimento impugnato (cfr. "*Si chiede: - ad A.R.P.A.B (protocollo@pec.arpab.it), di programmare e verificare con quest'Ufficio e il Comando di Polizia provinciale la possibilità di eseguire un campionamento delle acque del pozzo di emungimento presso la ditta Garramone S.p.a.; - ad Acquedotto Lucano Spa (protocollo@pec.acquedottolucano.it), la trasmissione, se già disponibile e in base a quanto annunciato nella nota di codesta Società n° 13880 del 31/03/202213, delle risultanze del rilievo topografico delle reti fognarie dell'Area Industriale di Viggiano. In alternativa, di inviare, entro 20 giorni dalla presente, il relativo cronoprogramma delle attività; - alla Ditta Garramone S.p.a. (garramone.snc@pec.it), l'invio di eventuali rapporti di prova di campionamenti eseguiti al pozzo di emungimento di cui alla concessione Regionale n° 14107 del 10/08/2012, oltre che a far confluire i reflui domestici, indirizzati alla vasca imhoff, nella fognatura delle acque nere*");
- agli esiti dell'eventuale riesame del provvedimento impugnato alla luce delle nuove evidenze esposte nella "*Relazione tecnica sulla presenza di triclorometano nelle acque sotterranee esterne al COVA area Sud-Est Centro Olio Val d'Agri, Viggiano (PZ)*", allegata all'istanza della società ricorrente presentata in data 5/9/2024.
3.1. In adempimento del richiamato ordine istruttorio, con nota prot. n. 43281/2024 del 28/11/2024, la Provincia di Potenza ha evidenziato quanto segue:
"*(...) con particolare riguardo al primo punto della richiesta, atteso che sono state acquisite le comunicazioni di Acquedotto Lucano prot. n. 39548/2022, i rilievi topografici prot. n. 38956/2022 nonché le analisi delle acque di pozzo prot. n. 14864/2023, si rinvia, nel merito, alla allegata Relazione del Responsabile di procedimento Ing. Lambardella. In ordine al secondo punto della medesima Ordinanza del TAR, si evidenzia che non è in atto alcun procedimento di revisione del provvedimento impugnato e che il medesimo resta confermato nei suoi presupposti di fatto e di diritto*".
4. Con atto di motivi aggiunti, depositato in data 30/1/2025, la società ricorrente ha impugnato la predetta nota provinciale, all'uopo articolando autonomi motivi.
5. All'udienza pubblica del 7/5/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Preliminarmente:
- va dichiarata l'inammissibilità per carenza di interesse dell'atto di motivi aggiunti, atteso che, come eccepito dalla Provincia, la relativa impugnazione investe una nota istruttoria predisposta in osservanza di un ordine all'uopo impartito da questo Tribunale, come tale sprovvista di portata provvedimentale, con cui, sotto altro profilo, l'Amministrazione si limita ad escludere l'esistenza di alcun procedimento di riesame dell'originaria ordinanza, la quale viene meramente confermata, in assenza di qualsivoglia ulteriore sviluppo istruttorio, valutativo e motivazionale ("*si evidenzia che non è in atto alcun procedimento di revisione del provvedimento impugnato e che il medesimo resta confermato nei suoi presupposti di fatto e di diritto*");
- va dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'istanza per l'accesso agli atti del procedimento, considerato che, come da conforme dichiarazione della società ricorrente, l'ostensione documentale è *medio tempore* avvenuta, con esito satisfattivo, a seguito della definizione, con sentenza di questo Tribunale n. 249/2023, del separato giudizio sull'accesso introdotto dalla medesima società.
7. Per il resto, il ricorso è fondato.
Ed invero, risulta dagli atti che la società – affidandosi a qualificate relazioni specialistiche (cfr. lo studio a cura del Politecnico di Milano, avente ad oggetto "*Valutazioni sulla presenza di cloroformio nel sito AREA EST-COVA mediante caratterizzazione multi-isotopica e idro-chimica*" del maggio 2022 e lo studio a cura di Eni Rewind S.p.A. e Golder Associates S.r.l., avente ad oggetto "*Centro Olio Val D'agri Ara Est COVA Viggiano (PZ), valutazioni in merito alle caratteristiche idrochimiche, multisotopiche e composizionali delle acque*" del 9 maggio 2022) – ha articolato, a beneficio dell'istruttoria procedimentale, plurimi argomenti univocamente diretti, nel complesso, a dimostrare la propria estraneità al fenomeno inquinante in rilievo, evidenziando:
- l'intervenuta segregazione dell'asta fognaria convogliante scarichi sanitari, in prossimità del piezometro PPI010, oggetto della comunicazione dell'1/12/2020;
- l'esistenza di numerosi punti ammalorati lungo l'asta fognaria delle acque nere esterna al C.O.V.A., come da comunicazione della società in data 9/8/2019;
- la conformazione del suolo e del sottosuolo avrebbe reso impossibile una correlazione spaziale tra i diversi punti nei

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE
Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

quali era stata rilevata la presenza di triclorometano;
- le concentrazioni di triclorometano rinvenute nei diversi punti indagati non sarebbe compatibile con un'unica sorgente;
- le caratteristiche idrochimiche e isotopiche delle acque rilevate nei diversi punti indagati non sarebbero compatibili con un'unica sorgente;
- l'intera zona industriale in cui si trova il C.O.V.A. sarebbe interessata da una presenza diffusa di triclorometano nelle acque sotterranee, riscontrata nel corso di monitoraggi anche risalenti indietro nel tempo e confermata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel documento ISPRA GEO-PSC 2018/142.
Malgrado il carattere specifico e concreto di tali apporti probatori, deve ritenersi che, come denunciato nel gravame, l'Amministrazione – in violazione dei canoni di completezza istruttoria ed adeguatezza motivazionale - non ha svolto i doverosi approfondimenti in punto di effettiva rilevanza (o meno) dei richiamati fattori escludenti, radicando l'accertamento di responsabilità della società ricorrente essenzialmente sull'applicazione del principio del "*più probabile che non*", declinato, nel caso di specie, nel senso di non poter escludere, su base probabilistica, che dal precedente fenomeno inquinante, riguardante la medesima sostanza, vi sarebbe stata una successiva propagazione in altri punti dell'area; laddove, come anche recentemente statuito *in subiecta materia* (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12/2/2025, n. 1172), detto criterio di imputazione "*(...) non costituisce una mera formula di stile, necessitando, proprio per il suo funzionamento di "nesso eziologico ipotetico", almeno di un insieme di rilievi e di dati certi e significativi quale punto di partenza (...)*".
A dimostrazione della sommarietà e della perplessità della base istruttoria del provvedimento *sub iudice*, va rilevato che proprio in esso l'Amministrazione, pur pervenendo all'affermazione della responsabilità ambientale della società ricorrente, si è (invero contraddittoriamente) riservata ulteriori (successive) iniziative dirette a verificare taluni profili manifestamente essenziali al corretto riscontro della fattispecie di responsabilità in evidenza ("*Si chiede: - ad A.R.P.A.B (protocollo@pec.arpab.it), di programmare e verificare con quest'Ufficio e il Comando di Polizia provinciale la possibilità di eseguire un campionamento delle acque del pozzo di emungimento presso la ditta Garramone S.p.a.; - ad Acquedotto Lucano Spa (protocollo@pec.acquedottolucano.it), la trasmissione, se già disponibile e in base a quanto annunciato nella nota di codesta Società n° 13880 del 31/03/202213, delle risultanze del rilievo topografico delle reti fognarie dell'Area Industriale di Viggiano. In alternativa, di inviare, entro 20 giorni dalla presente, il relativo cronoprogramma delle attività; - alla Ditta Garramone S.p.a. (garramone.snc@pec.it), l'invio di eventuali rapporti di prova di campionamenti eseguiti al pozzo di emungimento di cui alla concessione Regionale n° 14107 del 10/08/2012, oltre che a far confluire i reflui domestici, indirizzati alla vasca imhoff, nella fognatura delle acque nere*").
Né, al riguardo, può sottacersi che proprio lo svolgimento di tali (postumi) approfondimenti istruttori ha introdotto parziali conferme ad alcune delle tesi della società ricorrente (in particolare, quella della possibile riconducibilità dell'inquinamento a perdite della rete fognaria esterna al C.O.V.A.), come si desume dalla nota del Comando della Polizia provinciale del 28/11/2024, prodotta nell'ambito dell'istruttoria processuale, nella quale si dà atto che "*con nota 35650 del 02/11/2022, la Società Acquedotto Lucano Spa ha inviato il rilievo effettuato sulla rete fognaria, evidenziando dei punti di criticità in alcuni tratti, già rappresentati anche alla Società ENI nella nota n. 416 del 05/01/2023*".
Ciò ad ulteriore riprova dell'esistenza di validi elementi di fatto astrattamente idonei ad inficiare le conclusioni alle quali l'Amministrazione è pervenuta e giustificanti, nella prospettiva di un rigoroso accertamento dell'eziologia del fenomeno inquinante (e delle correlate responsabilità), la stringente necessità di ulteriori sviluppi istruttori, erroneamente omessi nella dedicata fase procedimentale.
8. In considerazione dell'esito complessivo della lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso, dichiara inammissibile l'atto di motivi aggiunti.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it